



# COMUNE DI PUGLIANELLO

Provincia di Benevento

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del Reg.  
Data 26/10/2020

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L' ANNO 2020**

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisei** del mese di **ottobre** alle ore **19:30** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Presiede la seduta il sig. Giuseppe MAROTTA - Presidente del Consiglio

Dei Consiglieri Comunali sono presenti **n. 10** e assenti, sebbene invitati **n. 1** come segue:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	RUBANO FRANCESCO MARIA	Si	
Consigliere	DE LUCIA ANTONIO	Si	
Consigliere	LAVORGNA ARTURO		Si
Consigliere	AMANTEA TERESA	Si	
Presidente del Consiglio	MAROTTA GIUSEPPE	Si	
Consigliere	FRANCO ANNA	Si	
Consigliere	MONGILLO MAURIZIO	Si	
Consigliere	IANNOTTI RAFFAELLA	Si	
Consigliere	PACELLI ANTONELLO	Si	
Consigliere	URBANO MARINO	Si	
Consigliere	VINCIGUERRA FRANCESCO	Si	

Giustificano l'assenza i sigg.

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Carlo PISCITELLI** incaricato della redazione del verbale.

**Premesso** che sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49 del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere:

**Favorevole**

Data: 19/10/2020

**Il Responsabile del Servizio**  
f.to Dott. Michele ROSELLA

- ai sensi dell'art. 49 del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la Regolarità Contabile, ha espresso parere:

**Favorevole**

Data: 19/10/2020

**Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario**  
f.to Dott. Michele ROSELLA

**Visto** il decreto prot. n. 8888 del 26/10/2020 emesso dal Presidente del Consiglio Comunale ad oggetto: *Criteria per lo svolgimento delle sedute telematiche del Consiglio Comunale.*

**Accertato** che i consiglieri Maurizio Mongillo e Raffaella Iannotti sono collegati in modalità telematica con applicazione wozap e verificata la loro identità si procede con la seduta

## **PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE**

### **OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020**

**Responsabile del Settore Economico - Finanziario Responsabile del Settore Economico - Finanziario**

**Visto** l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

**Rilevato che** sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**Rilevato inoltre che**, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

**Rilevato che**, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**Visto** l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

**Ritenuto** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2020** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**Visti:**

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Preso atto**, che il Decreto del Ministero dell'Interno 30 settembre 2020 dispone il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

**Rilevato che** la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*;

**Ritenuto** pertanto di **approvare, per l'anno 2020**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

<b>Fattispecie</b>	<b>ALIQUOTE (per mille)</b>
Abitazione principale, assimilate e pertinenze (classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9);	5,00
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D con esclusione della categoria “D10”	6,90
Fabbricati rurali ad uso strumentale	

	0,00
Terreni agricoli	Esenti
Aree edificabili	6,9
Fabbricati merce	0,00
Altri immobili	6,90

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Richiamato** l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.*

**Preso atto che**, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

*767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Acquisito** il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore Economico - Finanziario ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i;

### **PROPONE**

1. Di **approvare**, per l'anno di imposta 2020, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

<b>Fattispecie</b>	<b>ALIQUOTE (per mille)</b>
Abitazione principale, assimilate e pertinenze (classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9);	5,00
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D con esclusione della categoria "D10"	6,90
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00
Terreni agricoli	Esenti
Aree edificabili	6,9
Fabbricati merce	0,00
Altri immobili	6,90

2. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre

2011, n. 201;

Infine, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione, il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i seguenti interventi:

- SINDACO: siamo chiamati a deliberare in riferimento al piano TARI e alle aliquote IMU e addizionale IRPEF dell'anno 2020.
- Per quanto riguarda la TARI confermiamo le aliquote dell'anno precedente e quindi la riduzione media operata l'anno scorso del 13% per le utenze domestiche e del 3% per le utenze non domestiche. Nonostante la crisi che investe il nostro Paese, intendiamo quindi confermare la riduzione delle tasse dell'anno scorso. La stessa proposta la facciamo per le aliquote IMU per le quali confermiamo la riduzione al 6,9 per mille, al di sotto dell'aliquota base dell'8,60 per mille. Confermiamo inoltre l'aliquota addizionale IRPEF al 4 per mille; questo certifica la capacità di questa amministrazione a saper spendere e significa che abbiamo una capacità di governo, che veniamo incontro ai cittadini e ciò è riportato in questi giorni anche da un noto giornale nazionale.
- Esprimo apprezzamento per il lavoro di tutti i dipendenti comunali e per l'attività dei consiglieri di maggioranza, noi siamo l'amministrazione dei fatti.
- PACELLI: nella proposta delle aliquote IMU per le categorie "D" credo ci sia un errore di trascrizione. Siamo ben lieti di discutere di proposte che portano ad una riduzione di imposte e tasse.

SINDACO: si tratta, come ci conferma il responsabile finanziario, di un errore di trascrizione per cui chiediamo la relativa correzione. Voglio aggiungere che l'amministrazione così come viene incontro ai cittadini cercando di alleggerire il carico fiscale, così pretende dagli stessi cittadini un comportamento virtuoso nel pagamento delle stesse tasse, pur sapendo che nell'ambito dei morosi c'è chi lo fa per furbizia e chi per necessità.

Con il seguente esito della votazione espressa nei modi di Legge:

- Consiglieri presenti: n.10
- Assenti: n. 1 (Lavorogna Arturo)
- Astenuti: n.0
- Consiglieri votanti: n.10
- Consiglieri votanti a favore: n.10
- Consiglieri votanti contrari: n.0

### DELIBERA

Di **approvare**, per l'anno di imposta 2020, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

<b>Fattispecie</b>	<b>ALIQUOTE (per mille)</b>
Abitazione principale, assimilate e pertinenze (classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9);	5,00
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D con esclusione della categoria "D10"	7,60
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00
Terreni agricoli	Esenti
Aree edificabili	6,9
Fabbricati merce	0,00



Altri immobili	6,90
----------------	------

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL.di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

con il seguente esito della votazione espressa nei modi di Legge:

- Consiglieri presenti: n.10
- Assenti: n. 1 (Lavorgna Arturo)
- Astenuti: n.0
- Consiglieri votanti: n.10
- Consiglieri votanti a favore: n.10
- Consiglieri votanti contrari: n.0

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

**Il Presidente del Consiglio  
f.to Giuseppe MAROTTA**

**Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Carlo PISCITELLI**

N. Reg. 561/2020

li 11/11/2020.

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Leg.vo n.267/2000, viene iniziata oggi la Pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio  
f.to Angelo GUARINO

---

Il Sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/11/2020

◆PERCHE' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ART.134-COMMA 4);

◇ DECORSI DIECI GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE (ART.134-COMMA 3);

◇SENZA CHE E' STATA COMUNICATA L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO;

Dalla Residenza Municipale, li 11/11/2020

*Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Carlo PISCITELLI*

---

**La presente copia è conforme all'originale agli atti, per usi amministrativi.**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Carlo PISCITELLI**

Dalla Residenza comunale, li \_\_/\_\_/\_\_

---